

Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	854_2026
Data di Arrivo		Data di Partenza	29/01/2026
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5B7	05	2026	MU	BB

Oggetto:	Linee guida per l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.
----------	---

Gentili/Egregi Presidenti,
la sanzione dell'avvertimento è, fra quelle indicate dagli artt. 38 e 39 della Legge 3/1976, quella di minore entità, ma ha una procedura differente e molto peculiare rispetto a quelle delle sanzioni più importanti.

Se l'art. 38 della Legge 3/1976 elenca le sanzioni disciplinari quali avvertimento, censura, sospensione e radiazione, il successivo art. 39 descrive le modalità procedurali dell'avvertimento:

"Art. 39 Avvertimento. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare."

FIGURA ORDINISTICA A CUI COMPETE L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Opportuno chiarire, alla luce della procedura descritta, quale sia la Figura ordinistica a cui compete l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento. A questo riguardo, è necessario precisare come l'avvertimento, pur nella sua procedura semplificata, resti una sanzione disciplinare a tutti gli effetti, e come tale rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina (il riferimento al "presidente del consiglio dell'ordine", citato dall'art. 39 Legge 3/1976, deve essere letto in funzione delle successive normative – vedasi DPR 137_2012 - quale "presidente del consiglio di disciplina").

PROCEDURA

Il testo della norma precisa una procedura piuttosto specifica e particolare. Se l'avvertimento è a tutti gli effetti una sanzione disciplinare, non viene prevista l'apertura di uno specifico **procedimento disciplinare**, da parte del Consiglio di Disciplina competente ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.

Infatti la norma prevede che l'iscritto che ha ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina, quale sanzione disciplinare, l'avvertimento, abbia la possibilità di chiedere nei dieci giorni successivi l'avvio di un **procedimento disciplinare vero e proprio** (con conseguente notifica dell'avvio della procedura da parte del Collegio di Disciplina,

<i>Ai</i>	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
<i>e-mail</i>	Loro e-mail
<i>Ai</i>	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
<i>e-mail</i>	Loro e-mail
<i>Ai</i>	Presidenti dei Consigli di Disciplina dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
<i>E p.c.</i>	Consiglieri Nazionali CONAF
<i>e-mail</i>	Loro e-mail

diritto ad esaminare la documentazione, diritto ad essere sentito prima della decisione ecc.), ovvero di proporre direttamente, entro i 30 giorni successivi alla notifica della sanzione, un ricorso al CONAF contro la sanzione ricevuta.

Riepilogando, l'articolo 39 della legge 3/1976 descrive una procedura particolarmente semplificata, che non necessita dell'apertura di un procedimento disciplinare vero e proprio, attivata e conclusa autonomamente dal Presidente del Consiglio di Disciplina, che con un provvedimento naturalmente motivato e circostanziato (rispetto alla tipologia di infrazione rispetto al codice deontologico) attribuisce direttamente all'iscritto questa sanzione, senza pertanto aprire un procedimento disciplinare vero e proprio.

Da ultimo, l'avvertimento, essendo sanzione disciplinare a tutti gli effetti, deve essere annotato nel fascicolo personale dell'iscritto (anche per tenerne memoria in caso di eventuali recidive), ma non comporta la pubblicazione sull'albo, trattandosi della sanzione più lieve e che non incide sullo status professionale.

Da ricordare, inoltre, come la sanzione dell'avvertimento possa essere **applicata anche in conclusione di un iter disciplinare "normale"**, prevedendo pertanto l'apertura del procedimento disciplinare, la convocazione in audizione dell'iscritto, la decisione da parte del Collegio di Disciplina.

Un esempio è la sanzione prevista in materia di formazione, così come descritta nella circolare CONAF n. 50/2022, relativamente alla inottemperanza agli obblighi formativi fino a 0,5 CFP.

IN SINTESI:

- L'avvertimento è a tutti gli effetti una sanzione disciplinare.
- La sanzione dell'avvertimento può essere decisa autonomamente e su impulso/responsabilità del Presidente del Consiglio di Disciplina, senza contraddittorio con l'iscritto.
- Non sono previste le procedure e le tutele del procedimento disciplinare vero e proprio, ma la sola sottoscrizione di un processo verbale da parte del Presidente e del Segretario.
- Alla sanzione dell'avvertimento decisa dal Presidente del Consiglio di Disciplina è opponibile dall'interessato la richiesta di apertura di uno specifico procedimento disciplinare (che si concluderà con la decisione del Collegio di Disciplina) ovvero il ricorso al CONAF, nel termine di 30 giorni dalla notifica della sanzione disciplinare.
- La sanzione dell'avvertimento viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto, ma della stessa non viene data pubblicità sull'albo online.
- La sanzione dell'avvertimento può essere decisa, sempre motivatamente e per le infrazioni di minore entità, anche da parte del Collegio di Disciplina al termine di un consueto procedimento disciplinare.

A disposizione per ogni genere di ulteriore chiarimento si inviano i migliori saluti.

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93